



COMUNE DI RACCONIGI

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1

1. Il presente Regolamento comprendente numero 87 articoli, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, in relazione alle leggi emanate in soggetta materia dallo Stato ed alle norme statutarie.

Articolo 2

1. Il Comune costituisce la cellula basilare dell'Ente Stato e - quale istituzione autonoma nei limiti posti dalle leggi della Repubblica - rappresenta e riduce all'unità tutti gli interessi della comunità locale.

2. La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta:

- a) a rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
- b) a valorizzare la personalità di ogni cittadino;
- c) a salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta.

Articolo 3

1. Gli organi del Comune sono:

- 1) il Consiglio Comunale;
- 2) la Giunta Comunale;
- 3) il Sindaco.

Articolo 4

1. La legge dello Stato disciplina:

- 1) l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- 2) la durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- 3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
- 4) la posizione giuridica degli amministratori;
- 5) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) le modalità per la nomina della Giunta Comunale;

- 7) la procedura dei ricorsi;
- 8) le indennità spettanti ai Consiglieri.

Articolo 5

1. I Consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera, che diviene immediatamente esecutiva.
2. I Consiglieri rimangono in carica sino alla nomina dei successori; dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, adottano i soli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 6

1. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32 - comma 2, della legge 08.06.1990, n. 142, come modificato dall'art. 15 della legge 25.03.1993, n. 81.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta Comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

Articolo 7

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 8

1. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo

Pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonchè sui giornali di maggiore diffusione servendosi degli altri mezzi di informazione.

Articolo 9

1. Le sedute consiliari sono pubbliche.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Articolo 10

1. La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonchè per persone all'uopo invitate.
2. Il Ministro per l'Interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti.

Articolo 11

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (Carabinieri, Vigili Urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno del Consiglio consiliare, come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

Articolo 12

1. Le sedute del Consiglio sono stabilite dal Sindaco con proprio regolamento. Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti.
2. Nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e gli obiettivi che giustificano la riunione consiliare.

Articolo 13

1. Il Sindaco, quando la richiesta è fatta dai consiglieri, fissa la convocazione del Consiglio, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

Articolo 14

1. Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato e prima che siano trascorsi 180 giorni dalla trattazione stessa.

Articolo 15

1. La Segreteria Comunale, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni Consigliere l'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno che deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le adunanze di approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per le convocazioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per la notifica si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 16

1. Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni eventualmente adottate sono nulle.

Articolo 17

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal Consigliere stesso indicata.

Articolo 18

1. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Articolo 19

1. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

* Art. 19
bis
aggiunto con D.C.C. 35 del 27-10-2016

Articolo 20

1. Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

Articolo 21

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Articolo 22

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richieste dell'Autorità governativa;
- b) comunicazioni del Presidente;
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della Provincia;
- e) pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
- f) ratifiche di deliberati della Giunta;
- g) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- h) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai Consiglieri. Qualora la richiesta dei Consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

Articolo 23

1. Prima di iniziare i lavori, viene data lettura, su richiesta, delle dichiarazioni di voto e del dispositivo dei provvedimenti adottati nella seduta precedente e redatti dal Segretario.

Art. 19 bis

1. La convocazione dei Consiglieri può anche essere effettuata mediante avvisi da comunicarsi mediante invio di file PDF da casella di posta elettronica del Comune, nel caso in cui il consigliere abbia dato adesione a tale modalità di invio.

2. In tal caso la consegna è comprovata dalla notifica di avvenuto recapito del messaggio o, in caso di posta certificata, dalla notifica di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.

2. Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni Consigliere però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

Articolo 24

1. Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.
2. La proposta d'inversione può essere fatta anche da un solo Consigliere.

Articolo 25

1. Dopo l'invio degli avvisi di convocazione, occorre depositare, nella sala delle riunioni, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare almeno 24 ore prima non compresi i festivi e non lavorativi.
2. Ogni Consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.
4. Non possono, però, dare copie od estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni.
5. I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Articolo 26

1. Ogni Consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il Consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

Articolo 27

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
2. Per le informazioni riservate il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

Articolo 28

1. Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Articolo 29

1. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.
2. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai Consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.
3. Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni Consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 30

1. All'ora stabilita per la riunione, il Presidente o chi per esso, unitamente al Segretario si reca nella sala consiliare.
2. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei Consiglieri presenti è tale da renderla valida.
3. A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei Consiglieri qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.
4. Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

Articolo 31

1. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.
2. Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso è necessaria la presenza di almeno un terzo arrotondato per difetto dei Consiglieri assegnati.

Articolo 32

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai Consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.
3. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli Consiglieri assenti.

Articolo 33

1. Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la bandiera italiana, con inizio dalle prime ore del mattino - viene esposta al balcone principale del Palazzo civico unitamente alle bandiere Europea e Regionale.

CAPO II DELLA DISCIPLINA

Articolo 34

1. Il Presidente dell'Assemblea, dirige la discussione, concede la parola ai Consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

Articolo 35

1. Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere Consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
2. Se un Consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.
3. Il Consigliere colpito dal detto provvedimento può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al Consigliere.

Articolo 36

1. Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.
2. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni e altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, Provincia, Sindaci e altri Comuni).
3. In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine, ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 37

1. Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.
2. Prima dell'inizio dei lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente.
3. Ogni Consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.
4. L'adunanza si intende valida quando è presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Nel numero dei Consiglieri viene computato anche il Sindaco.

Articolo 38

1. Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 30 minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 39

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

Articolo 40

1. I Consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.
2. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.
3. In caso contrario, il Presidente può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Articolo 41

1. Sui vari argomenti il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.
2. Gli interventi per ogni gruppo consiliare non possono durare più di 20 minuti.
3. Sullo stesso argomento, nel rispetto del tempo massimo concesso ad ogni gruppo, possono intervenire tutti i Consiglieri del gruppo.
4. I Consiglieri possono far confluire ad altro Consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento.
5. Per l'esame del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo i limiti massimi di intervento vengono stabiliti in 60 minuti per gruppo consiliare.
6. La conferenza dei Capigruppo può, in apertura della seduta consiliare, proporre al Sindaco, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quelli di cui al comma precedente e comunque non superiori a 60 minuti.

Articolo 42

1. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.
2. Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente e il relatore hanno sempre facoltà di replica. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale.

Articolo 43

1. Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 44

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 45

1. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti all'istante.

Articolo 46

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.
2. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

Articolo 47

1. La discussione di carattere generale - quando ne ricorre il caso - precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun Consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

Articolo 48

1. Ogni Consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei Consiglieri iscritti a parlare.
2. Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO III DELLE VOTAZIONI

Articolo 49

1. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete.
2. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione stabilito dal Presidente.
3. Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Articolo 50

1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.
2. L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri.

Articolo 51

1. Durante le votazioni a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.
2. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.
3. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
4. Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può votare se è stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 52

1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - da effettuarsi nei soli modi previsti dalla legge - il Presidente chiama tre Consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.
2. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni Consigliere.

Articolo 53

1. Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.
2. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, o per statuto spettano al Presidente del Consiglio o al Sindaco.

Articolo 54

1. Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 55

1. Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.
4. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 56

1. Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.
2. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

CAPO IV

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 57

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 58

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia adottando provvedimenti in proposito.
2. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.
3. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.
4. La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 59

1. L'esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, alle istanze di sindacato presentate dai Consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Segretario Comunale, debitamente motivata.

Articolo 60

1. Il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive, ai sensi art. 31 dello Statuto Comunale.
2. Le commissioni di cui al comma precedente sono formulate da 5 membri di cui tre della maggioranza e due della minoranza.
3. La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente.

4. La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 61

1. Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le Commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione Comunale. Detto personale, che non può eccedere il numero di due, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

2. I componenti delle Commissioni possono chiedere la collaborazione degli uffici comunali ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere.

Articolo 62

1. In principio di seduta il Presidente invita l'Assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione ed a rispondere a ciascuna di esse.

2. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

3. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

4. Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Articolo 63

1. Nel presentare l'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Articolo 64

1. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a tre.

Articolo 65

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.
2. Il Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.
3. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza con secondo la data di presentazione.
4. Nella stessa seduta nessun Consigliere può presentare più di due interpellanze.
5. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 66

1. Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto.
2. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.
3. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può limitatamente all'argomento dell'interpellanza.
4. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata per prima.

Articolo 67

1. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.
2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la sua presentazione.
3. Nessun Consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi separatamente prima della votazione sulla mozione.
5. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme disciplinate dalla trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 68

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

Articolo 69

1. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Articolo 70

1. Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Articolo 71

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 72

1. Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.
2. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di Consiglieri pari almeno ai due quinti di quelli assegnati al Consiglio.
3. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.
4. Qualora una mozione di sfiducia - da votarsi per appello nominale - riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

Articolo 73

1. Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

Articolo 74

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Consigliere che rivede la carica di Vice Sindaco.

Articolo 75

1. Il Seggio di Consigliere Comunale che durante il quadriennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima seguita immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO V
DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 76

1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.
2. Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.
3. Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.
4. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane.

Articolo 77

1. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal Consigliere più giovane.

Articolo 78

1. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Articolo 79

1. I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 80

1. Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.
2. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.
3. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 81

1. Ultimata la seduta consiliare, il Segretario redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme fissate dalla legge - e vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco. Provvede poi all'invio degli estratti delle relative delibere all'organo di controllo nei modi e forme di legge.

Articolo 82

1. Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitare dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Articolo 83

1. Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.
2. Ogni volume deve essere munito di un indice cronologico riguardante i provvedimenti adottati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

1. Ogni Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.
2. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 85

1. Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione nè si potrà procedere a deliberazione.
2. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Articolo 86

1. A ciascun Consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

Articolo 87

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonchè quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente.

BV/om

